

SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 21/2012
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLI:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia		
	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti		
NUMERO ATTI	COM (2012) 89 def COM (2012) 90 def		
NUMERO PROCEDURE	2012/0039 (COD) 2012/0040 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DEGLI ATTI	05/03/2012		
DATA DI TRASMISSIONE	06/03/2012		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	02/05/2012 (decorrenti dal 07/03/2012)		
ASSEGNATO IL	13/03/2012		
COMM.NE DI MERITO	12 ^a	Parere motivato entro	19/04/2012
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	12/04/2012
OGGETTO	Disciplina della movimentazione transfrontaliera non commerciale degli animali da compagnia al fine di evitare il diffondersi di eventuali casi di rabbia o altre malattie. In particolare, il COM(2012) 89 nasce dall'esigenza di adeguare il regolamento n. 998/2003/CE ¹ agli artt. 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardanti gli atti delegati e gli atti di esecuzione, oltre a chiarirne alcune ulteriori norme. In considerazione dell'elevato numero di disposizioni da modificare, si è preferito abrogarlo del tutto, sostituendolo integralmente con il testo in via di		

¹ Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio.

adozione (art. 45, COM(2012) 89).

Conseguentemente, al fine di garantire la coerenza della normativa dell'Unione, il [COM\(2012\) 90](#) propone la modifica della [direttiva 92/65/CEE](#)² nei riferimenti che essa contiene al regolamento n. 998/2003/CE.

BASE GIURIDICA

Art. 43, par. 2, del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) ("*Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista dall'articolo 40, par. 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca*").

Alla norma sopra ricordata si aggiunge, per il solo COM(2012) 89, l'art. 168, par. 4, del [TFUE](#), ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana anche mediante "*misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica*".

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

CONFORME: la competenza per la modifica e l'aggiornamento della normativa comunitaria non può che risiedere nelle istituzioni medesime dell'Unione europea.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

CONFORME: la proposta appare congrua agli obiettivi che si intende perseguire

ANNOTAZIONI. -

Ai sensi del [COM\(2012\) 89](#) cani, gatti e furetti possono, di regola, essere oggetto di movimento di carattere non commerciale da un Stato membro all'altro solo purché siano (art. 5):

- 1) marcati;
- 2) vaccinati contro la rabbia;
- 3) conformi alle misure sanitarie espressamente previste;
- 4) titolari di un documento di identificazione.

I requisiti sono sostanzialmente analoghi per gli invertebrati, anfibi, rettili, animali acquatici ornamentali, uccelli, roditori e conigli domestici, salvo che in luogo del vaccino antirabbico è richiesta una più generale conformità alle "*misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia*" (art. 9).

Le condizioni, più stringenti, per la movimentazione da un paese terzo sono stabilite nel capo III (artt. 10-15).

Il capo IV (artt. 16-19) disciplina la marcatura (artt. 16-17) e le misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia (artt. 18-19). Per definire queste ultime, qualora sia necessario "*tutelare la salute pubblica o degli animali da compagnia (...) da malattie o*

² Direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992 che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.

infezioni", la Commissione europea propone di conferire a se stessa il mandato di adottare atti delegati, concernenti le misure specifiche per ogni specie (art. 18, par. 1).

I documenti di identificazione - divisi per cani, gatti e furetti e per invertebrati, anfibi, rettili e simili, nonché con ulteriori differenziazioni a seconda che il loro movimento avvenga all'interno dell'Unione o coinvolga un paese terzo - sono oggetto del capo V (artt. 20-33), il quale ne disciplina tra l'altro le modalità di rilascio (artt. 20, 24, 28, 31), il contenuto (artt. 21, 25, 29, 32), il formato (artt. 22, 23, 26, 27, 30, 33).

L'art. 34 prevede la possibilità, per gli Stati membri, di prevedere deroghe relative al traffico verso il proprio territorio (par. 1) o relative al transito in un altro Stato membro (par. 2).

Nel caso in cui ai controlli alla frontiera ("*documentali e d'identità nonché, se necessario (...) fisici*", cfr. artt. 35 e 36) si riscontrino casi di non conformità alla normativa di cui alla proposta di regolamento in oggetto, l'art. 37 prevede che essi vengano alloggiati sotto controllo ufficiale, in attesa del loro rientro nel paese di spedizione o dell'adozione di altre decisioni amministrative (par. 2). L'autorità competente ha comunque il potere di decidere, previa consultazione del veterinario ufficiale, se (par. 1):

- 1) rispedire l'animale da compagnia nel paese di spedizione;
- 2) sottoporlo ad isolamento sotto controllo ufficiale, a spese del proprietario;
- 3) sopprimere l'animale, senza risarcimento al proprietario e in accordo con lo stesso.

Atti delegati

Le disposizioni che contengono deleghe per atti delegati *ex art. 290* del TFUE o autorizzazioni alla Commissione per l'adozione di atti di esecuzione *ex art. 291* sono numerose. Del resto, l'adeguamento al Trattato di Lisbona al fine di consentire l'adozione di questi nuovi atti giuridici ha costituito il motivo principale alla base della presentazione del documento in oggetto.

Per gli *atti delegati* l'art. 41 ipotizza una delega a tempo indeterminato, salvo revoca o obiezione da parte del Parlamento europeo, con possibilità di entrata in vigore immediata qualora sussistano motivi di urgenza, da illustrare adeguatamente nell'atto in via di adozione (art. 42).

Tra le deleghe si ricordano quelle relative a:

- la modifica degli allegati da II a V della proposta di regolamento (elenco degli "Stati membri" ai fini dell'applicazione della direttiva; requisiti tecnici relativi ai trasponditori³; requisiti di validità della vaccinazione antirabbica e per il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia) al fine di tenere conto degli sviluppi scientifici e tecnici e della protezione della salute pubblica o degli animali da compagnia (art. 40, par. 1);
- la definizione di norme che limitino il numero di animali da compagnia che possono accompagnare il proprietario durante ogni singolo movimento, al fine di evitare che movimenti commerciali siano dissimulati in maniera fraudolenta (art. 40, par. 2);
- l'individuazione di condizioni specifiche per deroghe alla vaccinazione antirabbica obbligatoria per la movimentazione di cani, gatti e furetti in Stati membri, o loro parti, esenti dalla rabbia (art. 7, par. 1);

Con riferimento agli *atti di esecuzione*, invece, l'art. 43 specifica che la Commissione europea sarà assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito a norma dell'art. 58 del [regolamento 178/2002/CE](#)⁴. Quest'ultimo adotterà la procedura d'esame

³ Il trasponditore è definito dall'art. 1 come "un dispositivo passivo di identificazione a radiofrequenza per sola lettura", i cui requisiti tecnici sono definiti all'all. III. Si tratta di un microchip (dispositivo permanente di identificazione), da applicare sotto la pelle dell'animale.

⁴ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

di cui all'art. 5 del [regolamento 182/2011/UE](#)⁵, adottando le proprie decisioni a maggioranza qualificata. E' prevista la possibilità di ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'art. 8 del regolamento 182/2011/UE (art. 43, par. 3), con immediata esecuzione degli atti in questione, per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati.

Si ipotizza il ricorso ad atti di esecuzione relativi, tra l'altro, a:

- definizione di condizioni speciali, o sospensione *tout court* dei movimenti, nel caso in cui in uno Stato membro o in un paese terzo si manifesti o si diffonda la rabbia e ciò possa costituire una minaccia seria alla salute pubblica o animale (art. 38);
- classificazione di Stati membri o loro parti sulla base della loro situazione per quanto riguarda la rabbia (art. 8);
- elenco dei paesi terzi suddivisi per livello di sicurezza per quanto concerne la salute animale (artt. 13, 19);
- adozione del formato del documento di identificazione di cui gli animali da compagnia devono essere dotati ai fini della loro movimentazione (artt. 22, 26, 30, 33).

Il [COM\(2012\) 90](#) modifica la direttiva 92/65/CEE cancellandone i riferimenti al regolamento 998/2003/CE (di cui il COM(2012) 89 propone l'abrogazione all'art. 45) e sostituendoli con il riferimento al nuovo testo, la cui adozione è proposta con il COM(2012) 89. Ulteriori modifiche sostanziali, riguardano:

- 1) l'inserimento di un riferimento al [regolamento 1/2005/CE](#)⁶, relativo alla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, all'interno dell'art. 10 della direttiva 92/65/CEE (art. 1, par. 1, let. *a*), del COM(2012) 90, che modifica l'art. 10, par. 2, let. *c*), *ii*), della direttiva 92/65/CEE);
- 2) l'estensione da 24 a 48 ore del termine entro il quale è necessario sottoporre ad esame clinico gli animali prima del loro trasporto (si veda, ad esempio, art. 1, par. 2, del COM(2012) 90, che modifica l'art. 16 della direttiva 92/65/CEE). Tale modifica si è resa necessaria in virtù dell'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 92/65/CEE, che ha dimostrato l'impossibilità, in molti casi, di rispettare il termine previgente.

Il testo non prevede alcun termine specifico per il recepimento della direttiva (art. 2), lasciando la sua fissazione alla discrezionalità del legislatore europeo.

27 marzo 2012

A cura di Laura Lo Prato

Per informazioni: Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea (roci01a@senato.it)

⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione

⁶ Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.